



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

ORDINANZA DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I penale, riunita in camera di consiglio e composta dai Sigg.

dott. Francesco Dioguardi - Presidente
dott. Michele Massari - Consigliere
dott. Alberto Candi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento predisposto dalla cancelleria a seguito della missiva della Questura di Venezia in data 10/11/2006, avente ad oggetto Dorigo Paolo.

Dorigo Paolo, condannato con sentenza definitiva del giudice italiano ha ottenuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo una sentenza, del pari irrevocabile, che ha affermato – ai sensi dell'art. 6 della convenzione europea d. u. del 1950 – l'ingiustizia del procedimento penale al quale è stato sottoposto.

Iniziatasi l'esecuzione della pena e rigettate dal giudice dell'esecuzione le istanze rivolte ad ottenere il riconoscimento degli effetti della sentenza della Corte europea, Dorigo si è rivolto alla corte d'appello di Bologna chiedendo la revisione del processo ed eccependo, contemporaneamente, l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p.

Questa corte, in accoglimento delle argomentazioni del condannato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma del codice di procedura ed ha rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso; contemporaneamente, ha disposto la sospensione della esecuzione della pena irrogata al condannato ai sensi dell'art. 635 c.p.p.

Il 10/11/2006 Dorigo ha indirizzato al Questore di Venezia una domanda con la quale – dopo aver fatto presente la propria necessità di “recarsi all'estero, sia pure nell'ambito dei Paesi aderenti all'Unione Europea” per motivi di salute (sottoporsi ad un intervento chirurgico che, in Italia, nessuna clinica sarebbe disposta a realizzare) – chiede che l'Autorità adita gli voglia concedere il nulla-osta a che le competenti Autorità del Comune di Mira gli possano rilasciare una carta di identità priva della scritta “non valida per l'espatrio”.

QUALE CELERITA' DELLA QUESTURA, SILENTE DI 50 GIORNI DI SCIOPERO DELLA FAME (LA DIGOS NON SAPEVA ? SIC) E IMMEDIATAMENTE VELOCE DOPO LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA. FA PENSARE CHE SAPPIANO VERAMENTE NOMI E COGNOMI DEGLI SBIRRI CHE MI TORTURANO, ALTRIMENTI PER PRASSI DI CARTE, CI SAREBBERO VOLUTI ALMENO DEI GIORNI!

La Questura di Venezia, con missiva del 10/11/2006, trasmette l'istanza di Dorigo a questa corte "per le opportune valutazioni che codesta A.G. vorrà adottare", rammentando che "l'art. 3, comma 1, lett. d) della legge 1185 (norme sui passaporti), non consente il rilascio del passaporto o di documenti equipollenti a coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale".

Nel fascicolo è presente il parere del procuratore generale così formulato: "Con parere contrario atteso che Dorigo non deve essere sottoposto a procedimento penale, bensì è in esecuzione pena".

Ciò premesso, la corte osserva quanto segue.

Attualmente la esecuzione della pena irrogata a Dorigo è sospesa, come disposto da questa corte con provvedimento del 13/3/2006 emesso ai sensi dell'art. 635 c.p.p. Nell'emettere l'ordinanza di liberazione del condannato, la corte non dispose alcuna misura coercitiva, nemmeno il divieto di espatrio di cui all'art. 281 c.p.p., che pure avrebbe avuto facoltà di ordinare, ove ne fossero ricorsi i presupposti di legge.

A mente dell'art. 291 c.p.p. le misure coercitive possono essere disposte dal giudice solo su richiesta del pubblico ministero. Nel presente caso, nessuna misura coercitiva viene richiesta dal procuratore generale, il cui parere negativo sul rilascio del nulla-osta richiesto non può considerarsi equipollente ad una domanda di imposizione di misure coercitive, di cui non ha né la forma, né il contenuto. Una simile richiesta, oltretutto, avrebbe bisogno di una motivazione congrua, del tutto assente nell'accennato parere dell'organo requirente che, oltretutto, fa riferimento al presupposto errato che l'esecuzione della condanna sia tuttora in corso.

In assenza di richieste di applicazione di misure coercitive da parte del pubblico ministero, la corte non ha alcuna competenza a decidere in ordine all'espatrio di Dorigo. Né vi sono norme diverse prevedano un potere-dovere dell'autorità giudiziaria di esprimersi in ordine alla richiesta inoltrata. D'altro canto, è evidente che un'eventuale valutazione negativa della corte in ordine al rilascio del nulla-osta richiesto da Dorigo equivarrebbe, negli effetti, all'applicazione di un divieto di espatrio, in palese violazione dell'art. 291 c.p.p., che vieta al giudice di assumere misure cautelari in assenza di richieste del pubblico ministero.

La corte deve, quindi, dichiarare non doversi provvedere in ordine alle valutazioni richieste dal Questore sulla domanda di nulla-osta presentata da Dorigo. Resta libera l'Autorità amministrativa, nella sua discrezionale competenza, di prendere le decisioni che riterrà più opportune sull'istanza a lei rivolta. Si deve peraltro segnalare che le norme sui passaporti vanno coordinate - in sede di applicazione - anche con il principio della libera circolazione dei cittadini membri dei paesi UE all'interno dell'area Schengen (convenzione del 14 giugno 1985 cui l'Italia ha aderito), area nell'ambito della quale Dorigo assume di volersi muovere.

P.Q.M.


DISPONE

= non luogo a provvedere sull'istanza contenuta nella missiva di cui in parte motiva.


= Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al Questore di Venezia.


Bologna, 16/11/2006

Il Consigliere relatore
Dr. Alberto Cardi




Il Presidente
dr. Francesco Dioguardi




Il Cancelliere Sig.
ROBERTA PRATI


Corte d'Appello di Bologna
Dipartimento di Giustizia
del 20.11.06

Il Cancelliere Sig.
ROBERTA PRATI


Oggi 20.11.06 contenuta come a f. 5. Il Procura-
dore della Repubblica di Bologna ha
adesso Solito

Il Cancelliere Sig.
ROBERTA PRATI


Il sottoscritto funzionario dichiara, ai sensi
dell'art. 64 disp. att. C.P.P., di avere tra-
smesso il testo originale.

Bologna, li **20 NOV. 2006**



OPERATORE GIUDIZIARIO B2